

ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Norme Generali

Il presente Regolamento si applica a tutti gli utenti ricadenti nel territorio dei Comuni dell'A.T.O. 4 "Sele" della Regione Campania, giusta Legge regionale n. 14 del 21/05/1997, per i quali il servizio idrico integrato sia assunto dalla società ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa di seguito indicata con il termine "Azienda".

Esso è da intendersi quale norma sostitutiva dei Regolamenti Comunali preesistenti e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti d'Igiene locali.

Per il servizio di fognatura e depurazione, ferme restando le norme del D.Lgs. 152/99 e del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.13 e 32 della L. 833/78.

Le presenti norme stabiliscono una disciplina uniforme degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue, di seguito meglio specificate, nel rispetto della legislazione vigente, al fine di:

- adeguare i sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione e gli scarichi terminali della pubblica fognatura in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della realizzazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal D.Lgs. n° 152/2006;
- promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei Comuni compresi nel territorio di competenza dell'ATO 4 - "Sele".

Esso è parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura idrica sottoscritto con la società ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo comunicato alla ASIS Spa dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale. Le variazioni ed aggiunte o modifiche s'intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che abbiano già stipulato contratti di fornitura.

Le variazioni al presente Regolamento dovranno essere sempre approvate dall'ATO n.4 – "Sele".

ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARTE I – SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- **tubazioni esterne:** le tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato, che portano l'acqua potabile agli allacciamenti d'utenza dagli impianti di captazione. Tali impianti sono realizzati a cura e criterio dell'Azienda che, nel corso della gestione attua tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio;
- **allacciamenti d'utenza:** i dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra le tubazioni esterne (escluse) e il punto di consegna dell'acqua potabile all'utenza (compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata;
- **impianti interni:** le tubazioni ed accessori, di norma ubicati in proprietà privata, che distribuiscono l'acqua dal contatore (escluso) agli apparecchi utilizzatori. Gli impianti interni sono realizzati e mantenuti a cura e spesa dei firmatari dei contratti di erogazione, siano essi proprietari degli immobili serviti ovvero delegati sulla base di idoneo titolo legittimante. Tali impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza sia per evitare danni che addebito di consumi anomali, di cui i contraenti saranno unicamente responsabili.
- **contatore:** l'apparato di misura dell'acqua erogata, di proprietà dell'Azienda e dalla medesima mantenuto, ubicato e affidato all'utente che è responsabile della sua corretta conservazione.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Il servizio di erogazione dell'acqua potabile è regolato:

- dalle norme e disposizioni del presente Regolamento;
- dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
- dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza.

L'Azienda può modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative.

Per le forniture ordinarie l'Azienda eroga acqua potabile con il sistema a contatore. Eccezionalmente possono essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da regolatori di deflusso.

Gli utenti che abbiano bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto possono, previo benestare scritto dell'Azienda, installare un impianto di sopraelevazione che deve essere dotato di idoneo dispositivo atto ad impedire che avvenga l'inversione del flusso idrico verso la rete dell'acquedotto ed il cui schema idraulico deve essere approvato dall'Azienda.

Per il servizio di estinzione incendi l'Azienda esegue direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata. Tutte le spese di costruzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne sono a carico dell'utente, mentre la manutenzione delle sole tubazioni esterne resta a carico dell'Azienda.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere a propria cura e responsabilità al controllo della qualità delle acque eventualmente destinate al consumo umano. Devono provvedere altresì all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione delle acque immesse in fogna.

Art. 4 - Tipologie delle forniture

Ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n° 152, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi domestici.

Conseguentemente, per poter garantire l'uso dell'acqua per il consumo umano in via prioritaria, l'Azienda si riserva unilateralmente di stipulare e/o revocare contratti d'utenza per uso diverso: per insufficiente dotazione idrica; per insufficiente capacità delle condotte esterne. Si riserva altresì di interrompere la fornitura alle categorie che non rientrano nella dizione "domestica" senza che l'utente possa in alcun modo avanzare diritti e/o richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione, nell'ipotesi di carenza idrica, ovvero di altre cause o motivi che non consentano di fornire all'Azienda la possibilità di garantire adeguate condizioni di erogazione idrica per il consumo umano.

L'Azienda può fornire erogazioni d'acqua per usi diversi quali:

- pubblici;
- industriali;
- commerciali ed artigianali;
- agricoli e per l'allevamento del bestiame;
- per utenze temporanee.

L'Azienda applica per le diverse categorie predette tariffe differenziate, come stabilito dall'art. 154 del D.Lgs 3.4.2006, n° 152.

Art. 5 - Carta dei servizi

L'Azienda disciplina il rapporto con l'utente, oltre che con il presente Regolamento e con il contratto di fornitura, anche con la Carta dei Servizi.

Questa costituisce un'integrazione del Regolamento relativamente alle norme di garanzia per l'utenza e prevale su di essi in caso di discordanza.

Art. 6 - Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto

La domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Azienda e deve essere sottoscritta dal richiedente o da un suo procuratore o delegato.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità del richiedente;
- l'uso al quale l'acqua è destinata; nel caso di utenza condominiale il numero delle singole unità immobiliari che compongono l'immobile;
- l'ubicazione dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;

- il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche e dei dipendenti per le utenze commerciali, artigianali ed industriali.

La domanda deve essere corredata del titolo che abilita il richiedente a sottoscriverla. Nel caso in cui, per l'esecuzione dell'allacciamento, si renda necessario intervenire sulle parti comuni di edifici o su proprietà di terzi, occorrerà ricevere autocertificazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000, da parte del richiedente del possesso dei requisiti di diritto legittimanti l'esecuzione dell'intervento; occorrerà, altresì, esibire il nulla osta all'esecuzione dei lavori da parte del condominio ovvero del/i terzo/i proprietario/i o titolare/i dei relativi diritti reali; le relative spese per l'acquisizione del diritto e/o canone, a fronte della relativa installazione, cadono a carico del richiedente.

In casi particolari l'Azienda, pur non obbligandosi a garantire l'allacciamento, può rendersi parte diligente nell'acquisizione del diritto di cui innanzi, addebitando ogni spesa al richiedente.

Qualora il richiedente rappresenti enti, associazioni, condomini o società deve allegare copia conforme della delibera del relativo organo di amministrazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante ovvero della persona autorizzata a sottoscrivere la domanda.

Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate, non possono essere accolte domande di allacciamento di acqua da destinare ad edifici privi delle certificazioni di legge, così come previste dalle vigenti normative urbanistiche all'atto della formulata richiesta.

Le domande per la valutazione preventiva di allacciamento di edifici, ancora allo stato progettuale, devono essere corredate di: stralcio di mappa catastale; stralcio planimetrico rapp. 1/2000; relazione tecnica con la descrizione dell'edificio, la sua destinazione, valutazione del fabbisogno idrico e della qualità e quantità delle acque reflue prodotte.

L'allacciamento è sempre subordinato, oltre che alla sussistenza dell'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo – "Autorizzazione allo scarico", all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, divisi tra acque bianche e acque nere, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

In ogni caso l'Azienda si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare la richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, subordinandone l'accoglimento a modifiche degli impianti o ad altre prescrizioni ritenute necessarie.

L'Azienda non dà seguito alla domanda di allacciamento ovvero all'esecuzione dei relativi lavori se non vengono versati rispettivamente i contributi previsti dal presente regolamento.

La sottoscrizione della domanda di allacciamento da parte del richiedente vale quale accettazione del presente regolamento.

Art. 7 - Destinatario della fornitura e relative norme

L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni numero civico.

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o utilizzatori della fornitura se aventi legittimo possesso dell'immobile per locazione, comodato, usufrutto, ecc.

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore che può asservire una sola unità immobiliare.

Nei fabbricati con più utenze i contatori devono essere installati ai piedi del fabbricato in un unico apposito riquadro, facilmente accessibile per la lettura, le riparazioni e/o le sostituzioni.

In particolari casi, a giudizio insindacabile dell'Azienda, per ragioni tecniche i contatori in batteria potranno essere collocati, anziché ai piedi del fabbricato, sui singoli piani all'interno del vano scale ed all'esterno degli alloggi.

In caso di installazione di impianto di autoclave con serbatoio di capacità superiore a litri 5, è fatto obbligo di collocarlo solo a valle di idoneo contatore, rimanendo a carico degli utenti la differenza di consumo tra quella misurato col contatore a monte dell'autoclave e la somma dei consumi delle utenze che si servono dell'impianto di autoclave.

In caso di divisione di un immobile in più unità immobiliari separate, si devono stipulare gli eventuali contratti per ogni singola nuova unità. Viceversa, in caso di unificazione di più unità immobiliari in una sola, si possono disdire i relativi contratti e stipulare un contratto ex novo.

Art. 8 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o il suo legale rappresentante, oltre al versamento del corrispettivo dovuto per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, spese, depositi cauzionali) desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento, deve provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna l'Azienda alla fornitura dell'acqua.

Il contratto deve essere firmato dal proprietario o dal locatario o da persona dagli stessi delegata previa esibizione dell'atto di delega.

Nel caso di enti pubblici, collettività o società, il contratto deve essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione di legge.

Nel contratto si devono specificare:

- i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale o partita IVA);
- il titolo (proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.) sulla base del quale viene richiesta, la fornitura;
- l'ubicazione dell'immobile da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno;
- i dati catastali identificativi dell'immobile ove l'utenza è attiva;
- l'uso cui l'acqua viene destinata;
- il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della bolletta;
- l'indicazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47 in materia di attività edilizia (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e succ.ve mod.che ed int.ni);
- dichiarazione di allaccio alla pubblica fognatura;
- dichiarazione dei componenti il nucleo familiare.

Le spese di contratto e quelle accessorie, desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

Copia del contratto viene rilasciata al sottoscrittore.

Art. 9 - Durata del contratto

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente può disdire il contratto in ogni momento secondo le modalità di cui al successivo articolo – "Modalità per il recesso dal contratto di fornitura".

Art. 10 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, o comunque in ogni caso di cessazione d'utenza, l'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione all'Azienda per concordare l'apposizione dei sigilli di blocco al contatore.

In caso contrario l'utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni di acqua relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti dell'Azienda.

La disdetta ha validità ed efficacia solo dal giorno in cui viene rilevato l'ultimo consumo e sono apposti al contatore i sigilli di blocco. In sede di apposizione dei sigilli di chiusura deve essere redatto apposito verbale dal quale devono essere rilevabili le letture del contatore.

L'utente cessante è tenuto comunque all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a comunicare il nuovo recapito. In caso di mancata comunicazione del nuovo recapito si applica la penalità prevista dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 11 - Successione nel rapporto di fornitura

Chi succede ad altri nella proprietà o nella locazione di un immobile nel quale sia attiva una fornitura deve presentare all'Azienda una nuova domanda di fornitura.

L'utente che abbia un debito verso l'Azienda non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o altra fornitura da parte dell'Azienda, se prima non abbia saldato il debito stesso.

Inoltre, se l'utente moroso è titolare di altre utenze in immobili diversi, l'Azienda può disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

Sono a carico dell'utente subentrante le competenze accessorie (quali spese, contributi, depositi cauzionali, etc.) previste dal tariffario allegato al presente Regolamento. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere il versamento di tali competenze all'atto della stipula del nuovo contratto.

Art. 12 – Decesso dell'utente

In caso di decesso dell'utente, i familiari conviventi devono darne formale ed immediata comunicazione all'Azienda procedendo alla voltura del contratto.

Il familiare diretto e convivente (coniuge, figlio, genitore) dovrà stipulare un nuovo contratto e sostenere le spese previste dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 13 - Contratti temporanei

Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario. I contratti per queste tipologie di fornitura sono stipulati esclusivamente con i titolari delle utenze o con i loro legali rappresentanti.

Le modalità e le prescrizioni, nonché le spese e i contributi previsti dal tariffario allegato al presente Regolamento, relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei, per i quali la durata contrattuale è prevista al massimo per sei mesi dalla data di decorrenza e rinnovabile solo per altri sei.

La tariffa è fissata secondo la tipologia di utenza corrispondente all'attività effettivamente svolta.

L'Azienda, per particolari tipologie di utenze, si riserva la facoltà di richiedere, in sede di stipula del contratto, un anticipo pari al consumo presunto nel periodo dello svolgimento dell'attività che sarà soggetto a conguaglio in sede di disdetta.

Art. 14 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, l'Azienda, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente Regolamento.

La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dall'Azienda a seguito di domanda, e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento e di eventuali contributi è a carico del richiedente ed è quantificato a mezzo di preventivo predisposto dall'Azienda.

Tale preventivo, dopo l'accettazione dell'utente, comporta il pagamento del corrispettivo.

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, rimangono di proprietà del Comune e l'Azienda ne assume ogni onere di manutenzione ordinaria fino al limite della proprietà privata.

Non sono a carico dell'Azienda ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dell'utente.

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente nel suolo pubblico, viene costruita direttamente dall'Azienda.

In casi speciali e motivati, il privato può essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento, anche in suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che venga presentato apposito progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato;
- che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato nel rispetto delle vigenti norme di legge e sotto la diretta sorveglianza dell'Azienda;
- che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Nel caso di edifici a più livelli, i lavori relativi alla realizzazione delle colonne montanti sono comunque a cura e spese dei richiedenti e vengono eseguiti sulla scorta delle suddette condizioni, garantendone la piena efficienza e la manutenzione.

Per le case agricole e le case sparse in genere, ove possibile, la condotta di alimentazione è realizzata dall'Azienda, a spese del richiedente, sino al confine di proprietà dove in apposito pozzetto interrato è ubicato il contatore. Restano a cura e spesa del richiedente la realizzazione della restante tubazione posta a valle del contatore e le relative opere.

Art. 15 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione

Per le zone non provviste di distribuzione, l'Azienda può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

La realizzazione delle tubazioni stradali è a totale carico dei richiedenti e queste sono di proprietà del Comune, della cui rete acquedottistica fanno parte integrante.

Il costo di realizzazione è determinato secondo le modalità previste dal precedente articolo.

Art. 16 - Impianti interni di utenza

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'uscita dell'apparecchio di misurazione. Da questo punto ha inizio l'impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e ad esclusivo carico dell'utente.

L'Azienda declina qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.

L'Azienda si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso l'Azienda ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo utile necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura dell'Azienda e a spese dell'utente, devono essere installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell'impianto interno ed una valvola di non ritorno.

Art. 17 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

Spetta all'Azienda determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, inoltre, deve garantire che il percorso adottato rimanga accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per quelle in vista. In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvede a proprie spese alla normalizzazione che deve avvenire nell'osservanza di tutte le norme fissate dall'Azienda.

Con il pagamento della somma richiesta, che deve essere versata all'Azienda, la domanda di derivazione dell'utente è accettata e l'Azienda eseguirà il lavoro, di norma entro 60 giorni, compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi dipendenti dall'utente, oltre i due mesi, l'Azienda effettuerà a suo insindacabile giudizio (prima di procedere alla esecuzione dei lavori) l'aggiornamento dei costi d'opera.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento e, pertanto, l'Azienda non si ritiene più impegnata a realizzare l'allacciamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l'Azienda alla fornitura, che viene concessa solo quando è normalizzato il relativo contratto.

Art. 18 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunci all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, l'Azienda addebita le spese relative alla parte del lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi preventivati, oltre agli oneri di recesso dovuti all'impresa esecutrice dei lavori quale appaltatore dell'Azienda.

Art. 19 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

E', inoltre, vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto.

Art. 20 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve usare la massima diligenza perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti la derivazione e gli apparecchi di proprietà dell'Azienda costituenti l'impianto e insistenti su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è, pertanto, tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

L'utente deve provvedere soprattutto a lasciare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi e al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da personale dell'Azienda.

In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa. L'utente deve porre la massima cura nella ricerca e per la immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possono provocare dispersioni di acqua. L'Azienda non ha alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali aumenti di consumo, anche sproporzionati, che in conseguenza ne derivino; l'utente è pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

Qualora l'utente rilevi perdite di acqua o riscontri anomalie nella erogazione del servizio deve darne immediato avviso all'Azienda.

Verificandosi danni agli impianti dell'Azienda, l'utente che vi abbia concorso in qualsiasi modo e misura è tenuto a risarcirli.

Art. 21 - Revoca della fornitura per abusi

L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente verso l'Azienda senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della fornitura per:

- le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
- le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa;
- le derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l'apparecchio misuratore.

L'utente è tenuto al pagamento delle penalità e delle spese previste dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Resta salvo l'obbligo per l'Azienda di partecipare dei fatti la competente Autorità giudiziaria.

Art. 22 - Obbligo del pagamento dei corrispettivi maturati

La revoca della fornitura nei casi previsti dall'articolo – “Revoca della fornitura per abusi” - ed in tutti gli altri del presente regolamento non esime l'utente dal pagamento dei consumi dovuti, i quali dovranno anzi essere pagati in unica soluzione, indipendente dal risarcimento del danno.

L'utente è tenuto, altresì, al pagamento delle spese, dei contributi e delle penalità previsti dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 23 - Interruzioni ed irregolarità del servizio

L'Azienda non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche/qualitative, interruzione di energia elettrica.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa anche senza preavviso.

Nel caso di ridotta disponibilità di portata idrica alle fonti di approvvigionamento, l'erogazione dell'acqua sarà disciplinata, anche con erogazione discontinua nel tempo, in relazione alle caratteristiche degli impianti, alle esigenze dei servizi ed alla suddivisione del territorio comunale. In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

In nessuno di tali casi l'utente ha comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

Art. 24 – Oneri di allacciamento

All'atto della richiesta di allacciamento l'utente è tenuto a corrispondere:

- il contributo per sopralluogo;
- le spese per l'allacciamento comprensivo di redazione del preventivo per i lavori da eseguirsi nella proprietà pubblica, mentre per quelli da effettuarsi nella proprietà privata è facoltà dell'utente eseguirli a proprie cure e spese con le modalità indicate dal gestore e sotto la supervisione e il controllo dello stesso;
- le spese per l'eventuale derivazione e servizio dell'impianto antincendio.

Ad allacciamento eseguito, per ogni derivazione d'acqua, l'utente potrà stipulare il contratto di utenza con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 25 - Tipologie di utenza

Le utenze si dividono, a seconda dell'uso cui è destinata l'acqua, in utenze domestiche e utenze non domestiche.

Nella prima categoria rientrano le forniture di acqua potabile alle abitazioni private ed alle case coloniche ad uso abitativo con le relative pertinenze (cantinole, garages, etc) e le residenze secondarie.

E' da considerare quale utenza non domestica anche la fornitura di acqua potabile alle aziende che svolgono prevalentemente attività di allevamento degli animali (uso zootecnico).

Art. 26 - Tariffe dell'acqua e fasce di consumo

Le tariffe sono determinate ed aggiornate dall'Ente d'Ambito tenendo conto di quanto disposto in materia del D.Lgs. 3.4.2006, n° 152.

Le tariffe sono rese note agli utenti mediante apposito manifesto negli uffici dell'Azienda accessibili al pubblico.

Il pagamento della quota fissa è indipendente dal consumo.

Eventuali sospensioni di forniture dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di esercizio, forza maggiore, non danno luogo a sospensioni e/o agevolazioni tariffarie.

Il piano tariffario approvato dall'Ente d'Ambito, allegato al presente regolamento, prevede l'applicazione di fasce di consumo fisse per cinque tipologie di utenza: residente, non residente, commerciale/artigianale/industriale, agricola/zootecnica, pubblica, con le relative tariffe.

Le tariffe sono articolate su fasce di consumo annuo. Per durate contrattuali inferiori all'anno solare si rimodulano le fasce di consumo ricalcolando le soglie con il metodo del pro-die.

Parimenti la quota fissa, per durate contrattuali inferiori all'anno, si rimodula in ragione proporzionale al periodo di validità del contratto.

A queste cinque si aggiungono altre tipologie di utenza a cui si applicano corrispettivi annuali fissi desumibili dal tariffario allegato al presente regolamento.

Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore. La fatturazione dei consumi decorre dalla data di stipula del contratto e termina con la data della lettura di chiusura dello sbocco corrispondente alla data di disdetta del contratto.

Il consumo da addebitare all'utente in un determinato periodo di fatturazione è calcolato, con il metodo del pro-die, sulla base della lettura successiva allo stesso periodo di fatturazione.

Quando tale lettura non è disponibile, si procede alla stima dei consumi sulla base degli effettivi consumi registrati al più negli ultimi 1000 giorni dalla data dell'ultima lettura.

Per effettuare la stima si considera, oltre all'ultima lettura rilevata, una lettura di riferimento, che è la prima lettura che occorre nell'intervallo temporale compreso tra 360 e 1000 giorni dalla data dell'ultima lettura; qualora tale lettura non è rilevabile, si assume come lettura di riferimento la prima che occorre nell'intervallo tra 360 e 90 giorni dalla data dell'ultima lettura.

Se la lettura di riferimento non è rilevabile, si assume come consumo annuo il valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria "base" per le utenze domestiche (residenti, non residenti) e le utenze "commerciali/artigianali/industriali", mentre per le utenze agricole e pubbliche si fa riferimento alla soglia della fascia tariffaria "base" del profilo commerciale.

I consumi imputati in un periodo di fatturazione sono quotati sulla base dei consumi già addebitati nell'anno solare di riferimento. Il passaggio da una fascia tariffaria a quella successiva avviene al raggiungimento del livello di consumo annuo previsto per quella fascia.

Le fatture di conguaglio sono emesse, di norma, con la prima fatturazione utile successiva alla data di rilevazione o comunicazione da parte dell'utente della lettura.

Nel caso in cui, dall'ultima fattura emessa, emerga in favore dell'utente un credito, quest'ultimo, salvo intervenuta disdetta del rapporto contrattuale, verrà conguagliato con gli importi relativi al corrispettivo riportato nelle successive fatturazioni.

Le letture rilevate sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente se non contestate per iscritto nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura.

L'Azienda si riserva, comunque, di variare il sistema di fatturazione e/o riscossione, dandone congruo preavviso all'utente anche mediante avviso pubblico.

L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso e sottoposto alle penalità di cui all'articolo – "Mora e interessi per ritardato pagamento".

Gli importi dovuti per la fornitura dell'acqua sono riscossi dall'Azienda, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 3.4.2006, n° 152.

Art. 28 – Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'Azienda in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore.

Art. 29 - Recapito

Le fatture di cui all'articolo – "Misura e pagamento dell'acqua" vengono normalmente rimesse all'utente per posta presso il domicilio eletto nei rapporti con l'Azienda e specificato nel contratto, di norma entro 30 giorni dal termine del periodo di fatturazione. Qualora l'utente non riceva la fattura a causa di disguidi postali o smarrimenti deve rendersi parte attiva e comunicare all'Azienda il mancato ricevimento della fattura.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni d'indirizzo e qualora la fattura venga restituita per mancato recapito si applica la penalità prevista dal tariffario allegato al presente Regolamento.

L'Azienda, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'utente, può adottare sistemi alternativi ed innovativi di recapito (posta elettronica, internet, etc).

Art. 30 - Mora e interessi per ritardato pagamento

In caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza fissata in fattura, e quand'anche il ritardo sia dovuto a mancato recapito della stessa, l'utente è ritenuto moroso e, pertanto, sarà tenuto al pagamento, oltre che dell'importo riportato in fattura, anche di una somma, a titolo di interessi di mora, calcolata in base al tasso degli interessi legali maturati fino alla data di pagamento del dovuto, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Art. 31 – Deposito cauzionale

L'azienda si riserva la facoltà di richiedere agli utenti, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, fruttifero d'interessi al tasso legale, che sarà corrisposto contestualmente alla stipula.

Il deposito cauzionale sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze. Il valore del deposito è determinato in base ai criteri sotto indicati e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d'uso e tariffe vigenti tempo per tempo:

- *uso domestico (residenti)*: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo pari alla soglia della fascia tariffaria "base" calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di tre mesi;
- *uso domestico (non residenti)*: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo pari alla soglia della fascia tariffaria "base" calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di tre mesi;
- *uso artigianale/commerciale/industriale*: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo pari alla soglia della fascia tariffaria "base" calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di tre mesi;
- *uso agricolo/zootecnico*: il deposito cauzionale è determinato come per l'uso commerciale;
- *uso pubblico*: il deposito cauzionale è determinato come per l'uso commerciale.

In caso di cessazione del rapporto di utenza, il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 32 – Procedura distacco per morosità e ripristino delle utenze morose.

L'Azienda provvede ad indicare in fattura all'utente il mancato pagamento delle corrispondenti fatture già emesse, da considerarsi a tutti gli effetti un avviso bonario di mancato pagamento, e contestualmente invita l'utente a saldare l'insoluto. Persistendo la morosità oltre il 30° giorno dalla data di scadenza della fattura nella quale è stato effettuato il sollecito, senza che l'utente abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto pagamento, l'Azienda sospenderà l'erogazione senza ulteriore avviso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, sia le spese e i contributi previsti dal tariffario allegato al presente Regolamento, sia quelle per le azioni svolte dall'Azienda a tutela dei propri diritti.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente deve stipulare un nuovo contratto e sostenere nuovamente tutte le spese e i contributi desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento, nonché i relativi oneri fiscali, essendo da considerare, il ripristino, sempre e a tutti gli effetti come nuova utenza.

Art. 33 - Contatori

I contatori sono forniti esclusivamente dall'Azienda che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della fornitura.

L'Azienda ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro, conseguente a formale richiesta da parte dell'utente, l'Azienda si riserva di addebitare all'utente stesso le spese per l'installazione del nuovo contatore desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento.

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e gli utenti sono i consegnatari. Pertanto, questi ultimi, sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Per ogni contatore installato o per ogni disdetta di utenza viene redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Azienda in contraddittorio con l'utente o con un suo rappresentante.

Art. 34 - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Azienda, comunque di facile accesso al personale dell'Azienda stessa.

L'installazione di tali apparecchi viene fatta di norma in apposito manufatto costruito a cura e spese dell'utente.

Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà, in adiacenza al muro di recinzione oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato (di uso comune), o nell'atrio e deve essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore.

Comunque l'Azienda si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

I contatori possono essere rimossi o spostati esclusivamente a mezzo degli incaricati dell'Azienda, per decisione della stessa. Qualora lo spostamento venga richiesto dall'utente le relative spese, desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento, sono a carico di quest'ultimo.

A completa cura e spese dell'utente, che se ne assume ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme, di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Azienda.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

Art. 35 - Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere ad evitare manomissioni al contatore e agli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico dell'Azienda salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria. In questi casi l'Azienda ha diritto di applicare all'utente le penalità e le spese previste dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 36 - Lettura dei contatori

L'Azienda provvede alla lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati muniti di tessera di riconoscimento.

L'utente è tenuto a comunicare all'Azienda la lettura del contatore almeno ogni sei mesi.

La lettura dei contatori sarà effettuata almeno una volta l'anno dal personale dell'Azienda e secondo turni stabiliti.

Nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'ultima lettura rilevata dagli operatori dell'Azienda, dedotta in relazione al periodo trascorso e per congruità, le relative spese, desumibili dal tariffario allegato al presente Regolamento, saranno a carico dell'utente stesso nel caso si dovesse riscontrare che la lettura precedentemente rilevata era congrua e plausibile.

L'utente deve consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti dell'Azienda.

In caso di assenza dell'utente, l'incaricato lascia un'apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito all'autolettura dei consumi che sono considerati validi ai fini della fatturazione.

In mancanza, l'Azienda addebita all'utente l'importo corrispondente ad un consumo stimato ai sensi dell'articolo – "Misura e pagamento dell'acqua".

L'Azienda può procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura. In questa evenienza, la riapertura del contatore viene effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese previste dal tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 37 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore oppure lo stesso risulti illeggibile e l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti, ovvero, se non disponibili, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.

In assenza di qualunque riferimento, il consumo dell'acqua si assume pari al valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria "base" per le utenze domestiche (residenti, non residenti) e le utenze "commerciali/artigianali/industriali", mentre per le utenze agricole e pubbliche si fa riferimento alla soglia della fascia tariffaria "base" del profilo commerciale rapportato per tutto il tempo di dubbio funzionamento.

Nel caso di manomissione del contatore, da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato dall'Azienda sulla base di sue valutazioni tecniche. L'Azienda ha diritto di applicare le penalità previste dal tariffario allegato al presente Regolamento e ha l'obbligo di informare dei fatti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 38 - Manomissione dei sigilli

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto altro posto in opera dall'Azienda, comporta il pagamento da parte dell'utente di una penalità desumibile dal tariffario allegato al presente Regolamento, oltre alle spese per il ripristino di quanto manomesso. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

L'Azienda, comunque, informerà dei fatti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 39 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore è comunque tenuto al pagamento delle fatture addebitate e, previo pagamento del diritto fisso stabilito dal tariffario allegato al presente Regolamento, può richiedere all'Azienda di disporre le opportune verifiche.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Azienda, la quale provvede al rimborso di eventuali errate fatturazioni per gli ultimi due periodi di fatturazione, oltre al diritto fisso già pagato, nella prima fatturazione utile.

Se, invece, la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore sulla base della vigente normativa o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza per esso previsti dal fabbricante, l'Azienda provvede ad addebitare tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.

Nel caso venga constatato un irregolare funzionamento si provvede a norma dell' articolo – "Irregolare funzionamento del contatore".

L'Azienda può effettuare d'ufficio ispezioni al contatore e, ove accerti un cattivo funzionamento dello stesso, ne dispone la sostituzione.

Art. 40 - Prescrizioni e collaudi impianti interni

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che ritiene necessarie per particolari impianti interni, prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Qualora tale installazione non sia ritenuta idonea, l'Azienda può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 41 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto può di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi devono essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti devono distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.

Art. 42 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Art. 43 - Serbatoi - Presa di terra

Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte dell'Azienda, l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto.

I serbatoi devono inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppo-pieno, il cui imbocco va posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure di idoneo dispositivo per l'interruzione automatica dell'afflusso.

E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

L'Azienda chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

Art. 44 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dall'Azienda.

E' fatto divieto assoluto per gli utenti:

- di manomettere o manovrare la valvola stradale nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza nonché qualsiasi parte dell'intera condotta, compresi tombini e saracinesche;
- di fare derivazioni non autorizzate dall'interno a favore di altri proprietari o di inquilini;
- di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Tutti gli interventi di manutenzione in proprietà privata sono a totale carico dei proprietari.

Si intende che le opere idrauliche vengono eseguite a cura dell'Azienda ed a spese dei proprietari.

Art. 45 - Modifiche

L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza, l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Da parte sua l'utente deve dare preventiva comunicazione all'Azienda nel caso che intenda apportare modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all'allacciamento eseguito dall'Azienda alla condotta stradale. L'Azienda provvede a spese dell'utente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze dell'utente. L'inadempimento da parte dell'utente alle prescrizioni che precedono consentirà all'Azienda, su semplice comunicazione scritta, di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura.

Art. 46 - Perdite Danni Responsabilità

Sono di stretta competenza dell'utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

L'Azienda, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

L'utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersione d'acqua.

L'Azienda non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati.

L'utente pertanto è tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione d'acqua.

Art. 47 - Vigilanza

L'Azienda ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

Il personale dell'Azienda, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salva la facoltà dell'Azienda di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.

Art. 48 - Definizione degli impianti di uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico quelli ubicati nel territorio comunale e consistenti nei tipi di seguito indicati:

- le fontanelle e vasche pubbliche;
- le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici;
- gli impianti per pubblici lavatoi;
- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 49 - Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese è perseguito a norma di legge.

Art. 50 - Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quella cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è perseguito a norma di legge.

Art. 51 - Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate dall'Azienda:

- bocche antincendio;
- bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse collettivo.

Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese è perseguito a norma di

legge. Art. 52 - Norme per le bocche antincendio

Per l'alimentazione di bocche antincendio è stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse.

L'autorizzazione all'installazione delle bocche antincendio non può essere ritenuta quale garanzia del continuo mantenimento di portata e pressione necessarie e/o richieste al loro regolare esercizio così come già precisato all'articolo – "Interruzione ed irregolarità del servizio".

L'utente deve fornire all'Azienda lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone preventiva comunicazione all'Azienda.

In caso di inadempimento l'Azienda ha diritto di applicare all'utente una penalità, come da tariffario allegato, per ogni bocca d'incendio effettivamente installata.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo oltre il contatore per la registrazione dei consumi. La predisposizione per l'installazione del contatore, nonché le opere murarie, sono a carico dell'utente.

L'utente, di norma, ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Azienda entro le 24 ore successive affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora sia constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi, oppure non sia stato dato l'avviso di cui sopra, l'utente deve pagare una penalità, come da tariffario allegato, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che l'Azienda ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Art. 53 - Canoni per bocche antincendio

L'utente di bocche antincendio deve versare un corrispettivo annuo che può essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi.

Tale corrispettivo è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.

La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell'utente.

Art. 54 - Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che l'Azienda ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria in conseguenza di quanto sopra agli impianti interni ed agli apparecchi di utilizzazione.

Art. 55 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua:

- quando l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire l'Azienda e l'utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni dell'Azienda;
- quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua consumata;
- quando venga impedito l'accesso al personale dell'Azienda per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna;
- in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;
- quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e/o agli impianti;
- quando all'utente intestatario subentri un altro utente che non intenda eseguire la prescritta voltura;
- quando l'Azienda venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che l'utente detiene l'immobile fornito senza titolo legittimo;

- qualora l'allacciamento, comprendendo in essi il contatore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;
- in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento.

L'Azienda, inoltre, disconnette l'impianto distributivo sul quale non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura fatto salvo l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento circa i prelievi abusivi.

In ogni caso l'utente non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARTE II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 56 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

“acque bianche ed assimilabili”: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee ovvero quelle regolarmente derivate dagli scaricatori di piena delle fogne miste;

“acque nere”: le acque di scarico derivanti dalla trasformazione dell'acqua destinata al consumo umano, proveniente da insediamenti civili (bagni, cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi;

“fognatura pubblica”: la rete di collettori fognari di proprietà pubblica mantenuta dal gestore;

“fognatura privata”: la rete di collettori fognari di proprietà privata realizzata e mantenuta dall'utente;

“fognatura bianca”: la rete di collettori fognari destinati alla raccolta delle acque bianche ed assimilabili;

“fognatura nera”: la rete di collettori fognari destinati alla raccolta delle acque nere;

“fognatura separata”: la fognatura costituita da due differenti reti di fognatura nera e fognatura bianca;

“fognatura mista”: la fognatura costituita da una rete unica destinata alla raccolta sia delle acque nere che delle acque bianche;

“impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, al trattamento appropriato dei liquami convogliati nei collettori fognari e nei corpi ricettori;

“impianto di trattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

“acque reflue domestiche”: quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche come stabilito dalle vigenti normative;

“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

“titolare dello scarico”: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o industriali;

“pozzetto di campionamento”: manufatto predisposto dall'utente posto a monte del punto di immissione nella fognatura pubblica, di libero accesso al gestore, ovvero alle altre autorità deputate, per consentire l'esecuzione dei controlli quali-quantitativi delle acque di scarico e dei prelievi dei campioni.

Art. 57 - Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente regolamento gli scarichi sono classificati in:

scarichi domestici: quelli conformi a quanto previsto dal precedente articolo;

scarichi urbani: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

scarichi industriali: scarichi di sostanze pericolose come definito dalla normativa vigente e scarichi non pericolosi.

Art. 58 – Competenze

L'Azienda è competente:

alla costruzione, esercizio e manutenzione delle opere di fognature pubbliche nere e miste;

a rilasciare parere al Comune competente ai fini dell'emissione dell'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura pubblica degli insediamenti domestici e industriali;
alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature pubbliche nel rispetto della normativa vigente;
all'attuazione dei necessari controlli sugli allacciamenti domestici e industriale a spese degli utenti ed all'assunzione di eventuali provvedimenti a carico dei trasgressori.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 59 - Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura pubblica devono esservi allacciati e devono immettervi le acque di rifiuto; sono ammesse deroghe all'obbligo di allacciamento alle utenze nel caso in cui i fabbricati da servire distano oltre 200 metri dalla pubblica fognatura.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Azienda della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 60 - Autorizzazione allo scarico

Chiunque intenda allacciare il proprio immobile alla pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato. Parimenti deve essere autorizzato il subentro di altro titolare ovvero qualsiasi modifica alla tipologia di scarico denunciata all'atto della precedente autorizzazione.

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi ai sensi della normativa vigente e nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento. Pertanto, per questa tipologia di reflui deve essere presentata all'Azienda unicamente la domanda di allacciamento nonché la documentazione tecnica nella quale l'utente autocertifica la tipologia di destinazione d'uso dei reflui e si impegna, nell'ipotesi di modifica della stessa, a presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi diretto o indiretto di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune competente, come previsto dalla normativa vigente, presentando apposita domanda.

Per gli scarichi di acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, l'utente deve presentare all'Azienda una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'utente, per il rilascio del parere ai fini dell'autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue, riconosce al Gestore un contributo, desumibile dal tariffario allegato al presente Regolamento, da pagarsi anticipatamente.

Art. 61 - Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura, a meno degli allacciamenti.

Art. 62 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'Azienda provvede a propria cura ma a spese dei richiedenti alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, oppure può autorizzare i richiedenti all'esecuzione dei lavori di allaccio sotto la supervisione tecnica dell'Azienda.

Art. 63 - Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'utente dovrà provvedere ad acquisire dai terzi la necessaria autorizzazione.

Art. 64 - Modalità tecniche di allacciamento

Gli allacciamenti delle utenze alla fognatura avvengono tramite pezzi speciali e condotti da dimensionare in modo da permettere il convogliamento delle portate di progetto fino alla rete fognaria. Queste sono pari, in relazione alla tipologia dell'utenza e della civica fognatura, o alle portate reflue domestiche e industriali o alle portate meteoriche raccolte nell'area servita o ad entrambe tali portate.

Le progettazioni definitive ed esecutive devono quindi comprendere dettagliate indicazioni sulla tipologia dei manufatti scelti e sul loro calcolo idraulico.

Il punto di connessione tra l'impianto interno e la rete pubblica deve avvenire in una cameretta contenente tre pezzi speciali:

- un tronchetto fognario munito di apertura laterale chiusa da apposito tappo a tenuta, necessaria per le ispezioni e manutenzioni, lato utenza;
- un sifone, atto a impedire il passaggio di odori molesti dalla fognatura all'impianto interno, munito di apertura laterale chiusa da apposito tappo a tenuta, necessaria per le ispezioni e manutenzioni del sifone stesso;
- un tronchetto fognario munito di apertura laterale chiusa da apposito tappo a tenuta, necessaria per le ispezioni e manutenzioni, lato pubblica fognatura.

Al manufatto di interconnessione segue poi la condotta di allacciamento fino alla rete fognaria. L'immissione nella fognatura deve preferibilmente avvenire in corrispondenza delle camerette di ispezione; qualora invece ciò non sia possibile, il collegamento deve avvenire tramite apposito "sghembo" o pezzo speciale accuratamente sigillato, evitando di eseguire l'innesto mediante l'apertura di una breccia sulla parete della tubazione, causa indebolimento strutturale, perdita delle garanzie di tenuta idraulica e possibile fonte di resistenza idraulica aggiuntiva.

Per garantire il regolare esercizio, il tronchetto di immissione nella pubblica fognatura dovrà avere, di norma, quota di scorrimento più elevata del livello di deflusso prevedibile in condizioni di portata massima.

Il progetto deve presentare le scelte effettuate e i relativi calcoli di dimensionamento sia per i manufatti tipo di interconnessione e collegamento, sia per eventuali manufatti speciali. Nel caso di manufatti tipo è ammesso che i calcoli suddetti siano effettuati una sola volta per la tipologia adottata. Nel caso invece di manufatti speciali tutti i componenti dell'allacciamento devono essere singolarmente calcolati e dimensionati.

Art. 65 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli impianti di scarico dei fabbricati siano posti a quota inferiore rispetto a quella della pubblica fognatura ovvero non possono scaricarvi per gravità i titolari dell'autorizzazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Il gestore non risponde per i danni derivati da rigurgiti nel tratto di rete privata a causa di carico e/o occlusione della pubblica fognatura.

Art. 66 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenza di manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà dell'Azienda, nell'ipotesi in cui ricorrano condizioni motivate di urgenza e/o di diffidare il soggetto titolare dello scarico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale l'Azienda medesima provvede d'ufficio in danno. In tale circostanza saranno posti a carico del titolare dello scarico i relativi costi maggiorati del 15 % per spese tecniche generali e 10% di utile d'impresa.

Art. 67 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso dei pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti devono essere opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

L'Azienda, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 68 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Azienda nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34 D.Lgs n°152/99 e s.m.i., si intende effettuata subito a monte del punto di immissione alla rete fognaria.

L'Ente gestore è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie all'interno delle proprietà private, di utenti sia domestici che industriali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, constatare lo stato della rete di fognatura interna ed esterna, ed in particolare per controllare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 d.lgs. n°152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal citato decreto. L'Ente gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura nonché liquami provenienti da attività zootecniche.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, allegato 5. E', quindi, assolutamente vietato immettere nella fognatura pubblica: sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, i reflui per i quali è previsto l'uso agronomico di cui all'art. 17 e i rifiuti, anche se triturati, di cui all'art. 13 comma 3.

L'Azienda può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo delle quantità e qualità degli scarichi. In particolare, Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Tale imposizione può essere prescritta nell'autorizzazione allo scarico oppure in tempi successivi. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione delle stesse sono a carico dell'utente che ha la responsabilità della loro efficienza continua.

Art. 69 - Insediamenti temporanei - Scarichi occasionali ed indiretti

Gli insediamenti temporanei, quali ad esempio cantieri per le nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

L'Azienda si riserva la facoltà di autorizzare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, l'immissione presso l'impianto di depurazione, o in punti controllati della pubblica fognatura, diversi dagli allacciamenti fissi dei propri utenti, di scarichi occasionali (quali bettoline, bottini della nettezza urbana, acque di zavorra, ecc.) o lo scarico indiretto delle acque di titolari di vasche stagne, previa verifica della possibilità di un loro trattamento.

Punto di scarico, quantità, composizione, orari, modalità di scarico e limiti di accettabilità dovranno essere stabiliti preventivamente mediante apposito contratto, nel quale sarà anche fissata apposita tariffa di depurazione, cauzione da versare e modalità di pagamento.

Art. 70 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Azienda può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

TITOLO II - SCARICHI DOMESTICI NUOVI FABBRICATI

Art. 71 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati all'Azienda contestualmente alla richiesta di allaccio.

Gli elaborati predisposti in n° 3 copie consistono in:

- Relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato contenente:
 - documentazione che consenta di rilevare che gli scarichi relativi al predetto immobile siano assimilabili ad acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale o assimilabili ex art.28 del D.Lgs n°152/1999 come modificato con D.Lgs n° 258/2000 e, quindi, con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di emissione di cui al punto 1.1 all.5 del D.Lgs n° 152/1999 come modificato dal D.Lgs n°258 /2000, tali da poter essere smaltite nella pubblica fognatura;
 - documentazione che consenta di rilevare che negli scarichi relativi al predetto immobile non si trovino sostanze estranee rispetto alla normale composizione di un refluò domestico (derivante dal metabolismo umano o altre attività domestiche);
 - estremi dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune competente per la realizzazione dell'immobile cui sono riferite le opere inerenti all'allacciamento fognario.
- Stralcio di mappa catastale e/o aerofotogrammetria in scala 1:2000 che riporti la precisa ubicazione del fabbricato, vie, corsi e piazze limitrofi;
- Planimetria della zona in scala non superiore a 1:200 firmata da un tecnico abilitato contenente:
 - l'indicazione della rete fognaria esistente;
 - l'indicazione del punto di immissione, che deve sempre avvenire in un pozzetto esistente, ovvero, in mancanza, previa realizzazione di nuovo pozzetto di allacciamento;
 - l'individuazione dei pozzetti di ispezione, delle eventuali caditoie. La copertura del pozzetto terminale di campionamento, posto immediatamente a monte del recapito finale ed in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento, deve essere di materiale leggero facilmente sollevabile.

- Sezione con indicazione della quota di scorrimento della fognatura e dell'immissione da realizzare.

Gli elaborati sono asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Art. 72 - Visite tecniche - Verifica delle opere

L'Azienda, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

L'Azienda esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto consegnati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esecuzione e dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 73 - Caratteristiche tecniche delle fognature private

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei opportunamente protetti ed impermeabili.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno sia in ordine al regolare funzionamento dell'impianto fognario che alla peculiarità delle acque di scarico prevedibili.

Art. 74 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le bianche ed assimilabili.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa, fatto salvo per le acque di prima pioggia.

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 75 – Adeguamento degli allacciamenti esistenti.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie ed in caso di ristrutturazione della pubblica fognatura, l'Azienda avvisa gli utenti obbligati circa il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

L'Azienda si riserva di chiedere l'adeguamento delle immissioni fognarie esistenti ai canoni previsti per i nuovi fabbricati.

TITOLO III - SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 76 - Condizioni di ammissibilità

Fatta salva la disciplina specifica riguardante gli insediamenti produttivi, per la quale si rimanda ai relativi Regolamenti, le acque reflue industriali sono ammesse, previa specifica autorizzazione, nella pubblica fognatura a condizione che le caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità e la potenzialità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Per lo scarico delle acque reflue industriali valgono le norme all'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258 e s.m.i.

Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258. L'ente gestore può prescrivere, in relazione alla tipologia degli scarichi, limiti di accettabilità più restrittivi.

E' assolutamente vietato lo scarico in fognatura di acque reflue contenenti i parametri indicati nella tabella 3/A allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, prescindendo dalla loro concentrazione o quantità.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni di insediamenti industriali sono sempre ammesse alla pubblica fognatura purché convogliate con collettori distinti, con i criteri definiti dal presente regolamento.

Se queste acque sono scaricate unitamente alle acque reflue industriali, seguono il regime autorizzatorio di queste ultime.

Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete.

Art. 77 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

I titolari degli scarichi industriali che intendono immettersi in fognatura devono presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune.

Art. 78 - Autorizzazione allo scarico per i reflui industriali

La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere presentata al Comune competente.

L'Azienda può prescrivere l'installazione di strumenti di controllo in automatico.

Ad autorizzazione ottenuta da parte del Comune competente, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle opere di allacciamento e durante la gestione della tipologia dei reflui immessi in fogna.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, diversa da quella rilasciata per l'allacciamento.

Art. 79 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di trattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 80 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e i reflui provenienti dal ciclo produttivo devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza.

I condotti e i manufatti per le acque reflue, assimilabili a quelle da insediamenti domestici, devono essere conformi alle norme stabilite dal presente Regolamento.

I condotti ed i manufatti per i reflui provenienti dal ciclo produttivo sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile delle perfette condizioni di esercizio delle reti interne, le quali neanche occasionalmente ovvero a causa di malfunzionamenti potranno essere utilizzate per uso diverso da quello previsto in progetto.

Nelle progettazioni dovranno essere scelti materiali più idonei in relazione al contenuto degli scarichi.

A monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere realizzati pozzetti di campionamento per ciascuna rete interna realizzata. In funzione della quantità e della qualità degli scarichi potrà essere ammesso un unico pozzetto di immissione nella/e pubblica fognatura/e.

I pozzetti di ispezione saranno in posizione tale da consentire al personale di vigilanza l'accesso in qualsiasi momento direttamente dall'esterno degli insediamenti; devono essere costruiti in modo che si possano installare le strumentazioni di misura e campionatori automatici ovvero si possano effettuare i prelievi dei campioni e la misura della portata.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno sia in ordine al regolare funzionamento dell'impianto fognario che alla peculiarità delle acque di scarico prevedibili.

Art. 81 - Impianti di trattamento

I requisiti di accettabilità dei reflui industriali nella pubblica fognatura devono essere raggiunti mediante l'installazione di idonei impianti di trattamento.

Il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile del corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento dei residui prodotti, nel rispetto della normativa vigente.

L'Azienda provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass generale dell'impianto di trattamento.

L'utente ha l'obbligo di comunicare agli Organi competenti, con ogni urgenza, eventuali disservizi dell'impianto per avaria e, con almeno dieci giorni di anticipo, le manutenzioni straordinarie programmate. L'Azienda, in tali circostanze, ha facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 82 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

L'utente ha l'obbligo di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall'Azienda; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

L'Azienda ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Azienda ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

L'utente è tenuto a presentare i risultati delle indagini eseguite in regime di autocontrollo secondo le frequenze indicate nel provvedimento di autorizzazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire periodicamente indagini analitiche sulle acque di scarico degli insediamenti produttivi per accertarne la rispondenza agli standard di qualità indicati nel provvedimento di autorizzazione. I costi per le attività di sopralluogo, di prelievo e controllo analitico sono a carico dell'utente.

L'utente entro il 15 febbraio di ogni anno deve rendere al Gestore dichiarazioni relative alla qualità ed alla quantità di ciascuno scarico operato in rete fognaria. La certificazione relativa agli auto-controlli analitici, dovrà essere resa da soggetto iscritto a idoneo albo professionale.

Art. 83 – Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione

Il corrispettivo per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque usate, provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art. 14 della legge n°36/1994.

Art. 84 - Corresponsione delle tariffe

Chiunque utilizza la pubblica fognatura è tenuto al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono indirettamente della pubblica fognatura mediante sistemi di scarico di terzi.

Art. 85 - Determinazione delle tariffe

La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione relativi ai reflui domestici e assimilati avviene con deliberazione dell'Ente d'Ambito competente in base alle disposizioni di legge.

Art. 86 - Applicazione delle tariffe per scarichi domestici e assimilati

Le tariffe di cui al precedente articolo si applicano al volume della acqua scaricata determinato, con le modalità di cui all'articolo – "Misura e pagamento dell'acqua", in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto viene presentata dall'utente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento, denuncia del volume d'acqua prelevato.

Art. 87 - Applicazione delle tariffe per scarichi industriali

La tariffa riconosciuta al Gestore per il servizio di fognatura e depurazione relativo ai reflui industriali è determinata tramite la seguente formula (ex art.17 L. 319/76):

$$T = Q_f + Q_d$$

$$Q_f = F + f \cdot V$$

$$Q_d = dv + K \cdot \left(\frac{d_b}{f} + s' \cdot \frac{d_f}{9} + da \right) \cdot V$$

ove:

T = tariffa [€/anno];

Q_f = quota relativa al servizio di fognatura;

Q_d = quota relativa al servizio di depurazione;

F = termine fisso per utenza, da pagare anche in assenza di scarichi, relativo ai servizi di allacciamento alla fognatura e alla gestione amministrativa dell'utenza, rapportato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'insediamento;

f = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura [€/m³];

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari [€/m³]. Questo coefficiente di costo è correlato alle spese globali per il sollevamento iniziale, per i trattamenti preliminare e primario, nonché per il sollevamento finale. Esso è determinato con delibera della Regione Campania e soggetto a rivalutazione;

K = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che,

per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunali o intercomunale, rientrano nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile;

d_b = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario [€/m³]. Questo coefficiente di costo è correlato alle spese globali relative ai trattamenti ossidativi biologici, inclusi il pompaggio del fango di ricircolo, la sedimentazione finale, il trattamento o lo smaltimento dei soli fanghi secondari. Esso è determinato con delibera della Regione Campania e soggetto a rivalutazione;

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari [€/m³]. Questo coefficiente di costo è correlato alle spese globali relative al trattamento e allo smaltimento dei fanghi primari. Esso è determinato con delibera della Regione Campania e soggetto a rivalutazione;

O_i = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7), in mg/l;

O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l;

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l;

S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l;

d_e = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti [€/m³]. Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile;

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura [m³/anno].

I parametri **O** e **S** vanno riferiti a condizioni medie.

L'Azienda si riserva la facoltà, per particolari tipologie di scarico, di quotare opportunamente il valore dei coefficienti **K** e **d_e** .

I valori dei coefficienti **d_v** , **d_b** , **d_f** , di seguito riportati, che concorrono alla determinazione degli importi tariffari per il servizio di depurazione sono fissati dalla Regione Campania e rivalutati con approvazione della C.C.I.A.A di Salerno con determina n°463 del 07/09/2004:

d_v = €/m³0,081861;

d_b = €/m³0,109148;

d_f = €/m³0,081861.

ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - La riscossione

La riscossione del corrispettivo avviene con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 89 - Penalità

L'Azienda, in ogni caso d'infrazione al presente Regolamento, applica le penalità previste nell'allegato tariffario.

Oltre alle penalità sono a carico dei contravventori tutte le spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno, per il ripristino della fornitura e per l'acqua consumata senza misurazione determinata forfettariamente dall'Azienda.

Art. 90 – Reclami e segnalazioni

Il reclamo deve essere comunicato all'Azienda per iscritto, mentre sono ammesse anche verbalmente le segnalazioni quali guasti, disservizi, etc.

Art. 91 - Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'utente saranno effettuate all'indirizzo della fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso, e quelle dirette alla totalità degli utenti saranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle fatture.

Art. 92 - Applicabilità del diritto

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme vigenti in materia.

Art. 93 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti.

Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 94 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell'Ente d'Ambito ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 4 - "Sele".

Il presente regolamento abroga i regolamenti pre-esistenti già adottati dai precedenti gestori.

Art. 95 - Interpretazione autentica delle norme regolamentari

Le interpretazioni autentiche del presente Regolamento sono demandate al Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ente d'Ambito.

Art. 96 - Norma transitoria

Per i contratti di fornitura attivi alla data di affidamento del servizio, il soggetto gestore acquisisce nella propria banca dati, altresì, tutto lo storico delle letture dei misuratori in possesso del precedente soggetto gestore. Se la lettura alla data di affidamento del servizio, cd. "lettura di separazione", non fosse disponibile, si procede al suo calcolo: in presenza della prima lettura successiva alla data di affidamento, la lettura "di separazione" è calcolata con il metodo del pro-die e con riferimento a quella immediatamente precedente alla data di affidamento; nel caso in cui quest'ultima non fosse disponibile, l'utente è tenuto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura e si assume come consumo annuo il valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria "base" per le utenze domestiche (residenti, non residenti) e le utenze "commerciali/artigianali/industriali", mentre per le utenze agricole e pubbliche si fa riferimento alla soglia della fascia tariffaria "base" del profilo commerciale.

Art. 97 - Oneri fiscali

Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli, ecc., e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARTE IV – ALLEGATI

Tariffario Servizi

Descrizione	Importo
Contributo per sopralluogo nuovo allacciamento	80,00
Contributo per redazione preventivo	30,00
Spese di allacciamento (lavori di derivazione)	a rendicontazione
Installazione contatore 1/2"	60,00
Installazione contatore diverso calibro	a preventivo
Contributo per parere autorizzazione allo scarico fognario	70,00
Contributo per spostamento contatore 1/2"	50,00
Sostituzione contatore 1/2 "	60,00
Sostituzione contatore diverso calibro	a preventivo
Contributo per installazione valvola, chiave d'arresto, ecc. (calibro 1/2 ")	30,00
Contributo per installazione valvola, chiave d'arresto, ecc. (diverso calibro)	a preventivo
Verifica contatore e/o lettura a richiesta	30,00
Distacco fornitura per morosità	30,00
Chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione	300,00
Apertura sbocco (stipula contratto)	15,00
Spese stampati (stipula contratto)	10,00

Il materiale per gli allacciamenti è quotato analiticamente pezzo per pezzo ed al corrispettivo totale è aggiunto il 15% a titolo di spese generali.

Tariffario Penalità

Descrizione	Importo
Uso dell'acqua per fini diversi da quelli pattuiti contrattualmente	500,00
Mancata comunicazione della variazione di domicilio (recapito fatture).	10,00
Manomissione del contatore	500,00
Manomissione sigilli del contatore	300,00
Rottura contatore a seguito di manomissione	500,00
Manomissione delle condutture fino al contatore	500,00
Realizzazione di allacciamenti abusivi	1.200,00
Realizzazione di by pass su condotta fornita di misuratore	600,00
Prelievo abusivo dalla rete antincendio	300,00
Mancata comunicazione variazione schema installazione bocche ant.	100,00
Rottura sigilli alle bocche antincendio per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi	400,00

(Importi espressi in euro (€) ed al netto dell'IVA, ove prevista)

TARIFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TIPOLOGIA DI UTENZA	TARIFE (organizzate in fasce annuali di consumo)						
	Tipo	da m ³	a m ³	€/m ³	Acquedotto	Fognatura(*)	Depurazione(*)
Residenti	Agevolata	0	150	0,83	0,48	0,09	0,26
	Base	150	175	0,91	0,56	0,09	0,26
	I Eccedenza	175	255	1,10	0,75	0,09	0,26
	II Eccedenza	255	340	1,28	0,93	0,09	0,26
	III Eccedenza	340		1,35	1,00	0,09	0,26
	Quota fissa	12,91					
Non residenti	Base	0	250	1,10	0,75	0,09	0,26
	I Eccedenza	250		1,35	1,00	0,09	0,26
	Quota fissa	15,49					
Commerciale / artigianale/ industriale	Base	0	123	1,00	0,65	0,09	0,26
	I Eccedenza	123	186	1,30	0,95	0,09	0,26
	II Eccedenza	186	247	1,51	1,16	0,09	0,26
	III Eccedenza	247		1,70	1,35	0,09	0,26
	Quota fissa	15,49					
Agricola/ Zootecnica	Agevolata	0		0,62	0,27	0,09	0,26
	Quota fissa	5,16					
Pubblica	Agevolata	0		0,72	0,37	0,09	0,26
	Quota fissa	7,75					

(*) Le tariffe indicate sono riferite al trattamento di acque reflue domestiche o assimilabili.

Altre Tipologia di Utanza

Descrizione	Corrispettivo annuo
Bocche antincendio	35,00
Idranti stradali	15,00

(Importi espressi in euro (€) ed al netto dell'IVA)